

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Con l'odierno ricorso l'istante, contitolare con la moglie di un conto corrente intrattenuto con l'intermediario odierno resistente, riferisce che quest'ultima è stata vittima di una truffa perpetrata tramite una telefonata, durante la quale veniva indotta a scaricare sul telefono una *app* malevola.

Rappresenta che, a seguito di tale installazione, venivano eseguiti sette bonifici istantanei per un totale di € 16.485,00 a fronte di trentaquattro tentativi.

Afferma che la banca ha riconosciuto la natura fraudolenta della vicenda, rimborsando l'importo di € 14.510,00.

Chiede la restituzione della restante somma di € 1.975,00, nonché il rimborso degli interessi legali dal giorno dell'addebito e delle spese legali.

Costitutosi, l'intermediario precisa in primo luogo che i ricorrenti hanno scaricato sul loro *device*, al di fuori dei canali ufficiali, un'applicazione di controllo da remoto che ha permesso ai truffatori di disporre in autonomia i bonifici disconosciuti.

Afferma che tali operazioni sono state correttamente autorizzate tramite sistema di autenticazione forte e tuttavia di aver già rimborsato l'importo di € 14.510,00.

Ad ogni modo, in ottica meramente conciliativa, sostiene di aver provveduto al rimborso della somma residua di € 1.995,00, comprensiva delle spese per la presentazione del ricorso.

Chiede, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Alla luce delle dichiarazioni dell'intermediario, è acquisita agli atti dichiarazione, datata 02/12/2025, con la quale il ricorrente confermava la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per l'esame della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata in sede di ricorso.

In tale sede il ricorrente allegava la quantificazione delle spese legali, producendo la relativa nota spese.

Ciò posto, si evidenzia in primo luogo che le spese legali sono state domandate nel ricorso, senza fornire in quella sede una quantificazione espressa e senza allegare documentazione a supporto.

Ad ogni buon conto, questo Collegio non intende discostarsi dall'orientamento autorevolmente espresso dal Collegio di Coordinamento secondo il quale *"Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente"* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174/2016).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte non accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE